



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del **dr. avv. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3669/09 **R.G** promossa da:

XX - attrice – avv. A. T. con studio in Reggio E. via
contro

YY – convenuto contumace –

D Ass.ni s.p.a. – convenuta – avv. G. . con studio Reggio E.

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale

Conclusioni: la parte attrice conclude: “Voglia la S.V. Ill.ma contrariis reiectis previa remissione della causa in istruttoria accertato e dichiarato che la ricorrente si trovava a bordo della vettura targata BB2 di proprietà di YY in occasione del sinistro di cui è causa avvenuto per fatto e colpa esclusiva dell’autovettura tamponante targata BM condannare i convenuti in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo come per legge al risarcimento dei danni tutti derivati da liquidarsi nella somma di Euro 15.493,71 ovvero in quella diversa che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo effettivo, il tutto comunque da contenersi entro i limiti di competenza per valore del giudice adito; con vittoria di spese competenze e onorari di causa” **Per la parte convenuta D Ass.ni:** “Voglia l’Ill.mo Giudice di Reggio E. contrariis rejectis in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l’inapplicabilità dell’art. 141 cda al caso in esame e conseguentemente respingere le pretese risarcitorie formulate dalla ricorrente in quanto infondate sotto ogni profilo in fatto ed in diritto; con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 3 L. 102/06 la parte attrice ha chiamato in giudizio le convenute dinanzi all’instato Ufficio per l’udienza del 07.10.09, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale accaduto in Modena in data 6.9.06

In particolare nella data indicata l’attrice era trasportata sulla vettura targata BB di proprietà di YY ed assicurata con la D.

In tale occasione la vettura sulla quale era trasportata l’attrice veniva tamponata dalla vettura targata BM di Z Giovanni assicurata con la Cattolica, unico responsabile del sinistro per aver appunto tamponato la vettura sulla quale era trasportata l’attrice

Per l’effetto la parte ricorrente citava in giudizio le convenute ex art. 141 D. Lgs. 209/05 per conseguire il risarcimento di tutti i danni.

Si costituiva in giudizio la convenuta Ass.ne D contestando l’an ed il quantum ed eccependo che l’attrice avrebbe dovuto citare in giudizio il responsabile del danno e non il vettore.

La causa, con articolata ordinanza riservata 8.10.09, veniva ritenuta matura per la decisione e, trasformato il rito ex Ord. Corte Cost. 21418/08 da speciale in ordinario, veniva assegnata in decisione secondo il rito ordinario alla udienza del 20.1.2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo va confermata la trasformazione del rito da speciale in ordinario per la sopraggiunta pronuncia della Corte Costituzionale Ord. n. 21418/08-.

Senza esaminare poi tutte le questioni di merito e le risultanze istruttorie alle stesse collegate, il gdp ritiene necessario affrontare preliminarmente la questione pregiudiziale che riguarda il tipo di azione proposta, siccome preclusiva della stessa, in relazione a recenti studi e riflessioni circa l'art. 141 d. Lgs. 209/05.

Relativamente a tale art. 141 cdA è andata infatti maturando una giurisprudenza di merito, che peraltro ha interessato anche la Corte Costituzionale (investita dal Giudice di Pace di Montepulciano) la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma. (Corte Cost. 205/08).

Le altre sentenze (del Foro di Torino, Brindisi ed altri) hanno riguardato principalmente la proponibilità, in alternativa all'azione prevista dall'art. 141 stesso nei confronti del "vettore", pure nei confronti del responsabile del danno. E finora la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata per la proponibilità anche di detta azione.

Il problema però che si pone in questa causa è attinente a quelli appena descritti ma presenta profili ulteriori e diversi che vanno quindi partitamente e attentamente valutati.

Nella presente causa infatti la parte attrice ha esperito certamente ed espressamente (soltanto) la nuova azione prevista a favore del trasportato ex art. 141 CdA (D.Lgs. 209/05) nei confronti del vettore (nel caso il proprietario del veicolo sul quale l'attrice viaggiava) nonché nei confronti della Compagnia Assicuratrice del vettore stesso; sicché il contraddittorio risulterebbe così regolarmente instaurato. Non è stata proposta l'azione ordinaria di cui sopra si diceva nei confronti del dichiarato e quindi conclamato – per tutti - responsabile del danno, tale sig. Z.

Non risulta quindi esperita l'azione ordinaria nei confronti dell'effettivo responsabile del danno, che nel caso è un terzo, né infine esperita nei confronti del trasportatore un'azione risarcitoria ordinaria, pur sempre ammissibile in alternativa (o per taluno congiuntamente) a quella speciale indicata ex art. 141 CdA.

Trattandosi invece soltanto, nel caso, dell'azione di cui all'art. 141 CdA va precisato che tale norma, anche se innova il precedente sistema risarcitorio nell'ipotesi (frequentissima) di trasporto di "cortesia", già prima regolata dall'art. 2043 c.c., di fatto invertendo l'onere probatorio previsto da tale norma a carico del danneggiato, non di meno la norma stessa non integra in alcun modo un'ipotesi di "responsabilità oggettiva", come invece da parte di taluni interpreti si è cercato (e si cerca tutt'ora) di sostenere.

Se fosse una responsabilità oggettiva basterebbe assumere di essere stati trasportati a bordo di un veicolo per generare un diritto risarcitorio, a prescindere da ogni indagine sulla responsabilità del sinistro.

In realtà l'art. 141 CdA – come detto – rispetto alla normativa regolante prima d'ora il trasporto di “cortesia” (art. 2043 c.c.) ha solo invertito l'onere probatorio, in analogia quasi alla disposizione di cui all'art. 1681 c.c. (prevista per il trasporto oneroso od anche “gratuito”). Pertanto ora non è più il trasportato (per “cortesia”) che deve provare la colpa del vettore, bensì è questi che ha la facoltà di fornire la prova contro la presunzione gravante a suo carico, in particolare dimostrando che il fatto è avvenuto per “caso fortuito”.

Prevedere però che il trasportato ha diritto al risarcimento salvo che il vettore provi il caso fortuito non significa affatto fissare una “responsabilità oggettiva” (come taluno ha – come visto – invece ritenuto per il 141)

Significa solo che la colpa del vettore è presunta e che il vettore stesso è ammesso alla prova contraria, in particolare in ordine ad un'eventuale ipotesi di caso fortuito. Ma una colpa, sia pur presunta, deve comunque sussistere, non derivando il diritto risarcitorio solo dall'evento del trasporto. Ci mancherebbe.

Ciò significa perciò che, lungi da improprie ipotesi appunto di responsabilità oggettiva od automatica, la colpa del vettore è soltanto presunta e contro la stessa – ripetesì ancora – è ammessa la prova contraria.

Ma se così è, una colpa del vettore - come detto - deve pur sussistere; infatti da tale colpa o meglio responsabilità del vettore, pur se probatoriamente presunta, non si può prescindere. Sarà forse onerosa la prova contraria, però la colpa non è affatto in re ipsa; assolutamente; è – ripetesì – soltanto presunta.

Del resto il trasportato avrà preliminarmente l'onere di provare alcuni fatti prodromici e preliminari, quali sono il trasporto stesso ed il suo titolo, nonché l'evento lesivo ed il nesso causale fra lo stesso ed i danni.

Ciò fatto sarà poi facoltà del vettore provare l'esonero della propria colpa, come nell'ipotesi di caso fortuito.

In altri termini concreti non si può assumere, come invece tendono a fare alcuni interpreti, che dal trasporto derivi un automatico diritto al risarcimento del danno. “Ero a bordo con te: pagami i danni che ho subito sulla tua auto”.

Al vettore rimane infatti la possibilità (pur con onere probatorio ora invertito ed invero difficoltoso) di provare di non avere colpe, vuoi perché l'evento si è verificato per caso fortuito (ad es. per lo scoppio improvviso e imprevedibile di un pneumatico nuovo, idoneo e di efficienza e funzionalità accuratamente verificate poco prima del fatto) vuoi pure per il fatto colposo esclusivamente addebitabile ad un terzo.

Infatti – per quest'ultimo caso – non è pensabile che il legislatore abbia inteso non considerare fra i casi esclusi dal risarcimento posto a carico del vettore anche il fatto del terzo. E' pur vero che il vettore avrebbe poi la facoltà di rivalersi sul terzo estraneo responsabile. Ma se vi è per certo, appunto, un terzo estraneo responsabile, perché si dovrebbe far causa al vettore, costringendolo poi ad attivare poi un'altra (inutile) causa contro il terzo per conseguire il doveroso rimborso ?

In realtà nell'espressione “caso fortuito”, almeno per questo caso regolato dalla norma in esame (art. 141 cda), non può non ritenersi che detto “caso

fortuito” comprenda anche l’ipotesi di colpa esclusiva e conclamata di un terzo. Insomma caso “fortuito” significa più “estraneo” che “casuale”.

Ed allora, ciò premesso, laddove, come in questo caso, è la stessa parte attrice che espone una innegabile responsabilità di terzi (il tamponamento da parte del sig. Z) è per sé a priori esclusa in modo categorico l’applicabilità dell’esperito risarcimento presuntivo (non automatico) di cui all’art. 141 CdA, dato che, in primo luogo, in tale norma la colpa si presume e non va provata dall’attore, mentre il convenuto ha facoltà di prova contraria; inoltre, in secondo luogo (ed è quel che più conta), la predetta colpa del vettore, pur presunta, deve comunque ed assolutamente sussistere (non essendo una responsabilità oggettiva) ed a tal fine deve anche essere dichiarata, profilata ed ipotizzata da parte attrice, non sussistendo affatto alcun diritto al risarcimento in assenza di colpa, come invece vorrebbe chi assume che dal trasporto deriverebbe automaticamente la risarcibilità del trasportato.

L’antagonista – lo si ripete per l’ennesima volta – ha poi facoltà di dimostrare che la sua prospettata colpa non sussiste ed è legata ad un “caso fortuito” (e dobbiamo dire e ritenere “evento estraneo” dovuto a terzi) che lo esonera prima da ogni colpa e di conseguenza da ogni onere risarcitorio.

Insomma, concludendo, se il vettore deve potersi scagionare (provando il caso fortuito, che comprende anche il fatto del terzo) deve sapere qual è la colpa che gli si addebita, che deve perciò essere se non provata almeno enunciata e descritta e non solo supposta e presunta, senza alcuna sua specificazione.

In ogni caso (che il caso fortuito comprenda o meno il fatto del terzo) nel caso di colpa totale – appunto - di un terzo non vi è affatto colpa del vettore e resta in tal caso comunque esclusa a priori la possibilità di esperire l’azione ex art. 141 cit, non costituendo la stessa una responsabilità oggettiva bensì solo una colpa presunta con facoltà di prova contraria, nel caso raggiunta automaticamente per il solo fatto che lo stesso attore dichiara una conclamata esclusiva colpa di terzi, con conseguente esclusione colpa del vettore.

Molto poi ci sarebbe da dire anche nel merito della lite, per la molteplicità dei danni rivendicati dalla parte attrice e sulle altre questioni di merito, ma l’assorbente descritta questione procedurale consente di ritenere matura la causa per la decisione (senza appunto entrare nel merito dei danni) per il fatto che la dichiarata responsabilità del terzo esclude a priori l’applicabilità dell’azionamento risarcimento ex art. 141 cda, a prescindere da tutte le ulteriori questioni anche di merito, all’esame delle quali non vi è possibilità e bisogno di scendere stante la preclusiva questione pregiudiziale descritta, certamente rilevabile in ipotesi persino d’ufficio perché lesiva di una norma inderogabile. Stante la complessità e novità delle questioni trattate le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa 3669/09 R.G. di cui in epigrafe promossa da X X nei confronti di Y Y e D Ass.ni spa, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, ritenuto che l’azione ex art. 141 D. Lgs. 209/05 non sia proponibile nella presente causa, per il fatto che la dichiarata responsabilità di un terzo

esclude a priori l'applicabilità di tale azionato risarcimento ex art. 141 cda, respinge ogni domanda della stessa parte attrice in quanto infondata, con la compensazione delle spese e competenze di giudizio.

Reggio Emilia, 20.1.10

IL GIUDICE DI PACE
Dr. Avv. Alfredo Carbognani